

5. Stato della tecnica

Situazione iniziale

Il Consiglio federale non emana più prescrizioni (omologazioni, direttive, regole della tecnica, ecc.) su piani di azzonamento, materiali da costruzione, tecniche di pianificazione e la revisione di impianti per liquidi nocivi alle acque (art. 26 LPAc). Per questo spetta alle associazioni di categoria stabilire cosa bisogna intendere per stato della tecnica.

La Confederazione non emana più le liste delle regole riconosciute della tecnica e non pubblica più nessuna direttiva in questo settore.

I rapporti d'esame sono soppressi. Sorgono pertanto le seguenti domande: In futuro, chi determinerà il contenuto di nuovi attestati? In più, chi verificherà i contenuti? Le autorità d'esecuzione abbisognano di documenti che permettano loro di verificare che gli impianti o gli elementi d'impianto siano in grado di rispettare le esigenze in materia di protezione delle acque.

Con la modifica della legge, la Confederazione ha abrogato gli articoli 5 (prevenzione delle fughe), 6 (facile scoperta delle fughe) e 7 (facile scoperta delle fughe e loro ritenuta) dell'Ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (OLiQ). Tali articoli determinavano lo stato della tecnica. D'ora in poi bisognerà fissare diversamente questo stato

Basi legali (Confederazione)

LPAc art. 22 cpv. 4:

Chi fabbrica componenti di impianti deve verificarne la conformità allo stato della tecnica e documentare i risultati di tale verifica.

Mezzi

Mezzi esistenti:

- Direttive della CCA sull'esame degli elementi d'impianto e la documentazione dei risultati
- Direttive della CCA sulle misure di protezione per impianti di deposito e piazze di travaso e sul riempimento dei serbatoi
- Direttive della CCA sulle condotte di impianti di deposito, i dispositivi degli impianti di deposito e le opere di protezione in beton degli impianti di deposito e delle piazze di travaso
- Schede tecniche E 1-2, G 1-2, K 1-4, L 1-4, M 1-3 della CCA
- Regole della tecnica dei periti secondo l'OLiQ sugli elementi d'impianto
- Norme SN EN sugli elementi d'impianto
- Vecchi attestati d'esame.

Mezzi futuri:

- Centro di competenza tecnica per la convalida degli attestati di idoneità in materia di protezione delle acque di elementi d'impianto svizzeri e della UE
- Certificati d'omologazione europei.

Interpretazione comune della legislazione

Alfine di poter garantire, come sinora, una applicazione uniforme ed efficace della legislazione a livello svizzero, bisogna assicurarsi che gli elementi d'impianto soddisfino i requisiti di protezione delle acque con tecniche ammesse.

Esecuzione

- I Cantoni istituiscono un servizio intercantonale di coordinamento
- Le associazioni di categoria e il Servizio intercantonale di coordinamento determinano le regole riconosciute della tecnica e lo stato della tecnica e le pubblicano, come finora, su Internet.
- I certificati devono essere elaborati da istituzioni riconosciute. Il centro di competenza tecnica convalida i certificati e si incarica della loro adeguata pubblicazione.
- Il riempimento dei serbatoi di deposito sarà richiamato nelle regole della tecnica.
- I detentori di impianti devono adottare misure di protezione che garantiscano la facile scoperta e la ritenuta di fughe dalle installazioni. I Cantoni controllano, nell'ambito del collaudo di impianti soggetti ad autorizzazione, che le misure di protezione siano state eseguite conformemente alla direttiva determinante della CCA.

Comunicazione / aiuti

Direttive / istruzioni / guide ecc. sono disponibili su www.kvu.ch e possono essere scaricate.

Le regole della tecnica possono, se non sono disponibili su www.kvu.ch, essere ordinate presso il loro editore.

Le norme SN EN possono essere ordinate presso l'Associazione svizzera della normizzazione a Winterthur (www.snv.ch).

Pubblicazioni redatte dalle associazioni de categoria

Consulenza alle cerchie interessate erogate dai servizi cantonali

Una possibilità consiste nel mantenere scambi di esperienze fra Cantoni nell'ambito dell'applicazione della legislazione. Il servizio intercantonale di coordinamento potrebbe svolgere questo ruolo.

I criteri relativi allo stato della tecnica per la protezione delle acque sono integrati nell'autorizzazione sotto forma di condizioni.

Controllo / controllo dei risultati

I servizi incaricati dell'applicazione della legislazione si occupano del controllo dello stato della tecnica (regole della tecnica), così come degli attestati (certificati di omologazione), in occasione del collaudo degli impianti o dei controlli puntuali.

I documenti relativi agli impianti soggetti ad autorizzazione sono controllati.

Il collaudo degli impianti soggetti ad autorizzazione consente di controllare che le misure di protezione siano state attuate. I Cantoni possono delegare il collaudo degli impianti alle associazioni di categoria.

Tappe successive

- Determinare le competenze per gli attestati di idoneità in materia di protezione delle acque di elementi d'impianto.
- Elaborazione di un modello standard d'autorizzazione
- Chiarimenti dell'applicazione della legislazione dell'UE
- Regolamento delle prescrizioni nei Cantoni
- Coordinamento tra le associazioni e i Cantoni

Adottato dal Gruppo di lavoro il 25 ottobre 2007.

Approvato in occasione della riunione dei capi sezione ambiente del 30 maggio 2008.

Stato: giugno 2008